

Proposta di legge regionale

Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 86/2016.

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) e o) dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. è opportuno specificare che nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo è compresa anche l'organizzazione di gite, escursioni, visite individuali o collettive e il trasferimento dei clienti da e per porti, aeroporti e stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto, per i quali le stesse possono avvalersi di ogni mezzo di trasporto, inclusi mezzi di trasporto propri o noleggiati presso terzi;

Approva la presente legge

Art. 1

Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 86/2016

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 87 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) è aggiunto il seguente:

“4 bis. Ai fini dell'organizzazione di gite, escursioni, visite individuali o collettive nonché per il trasferimento dei propri clienti da e per porti, aeroporti e stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto, le agenzie di viaggio possono avvalersi di ogni mezzo di trasporto, inclusi mezzi di trasporto propri o noleggiati presso terzi, nel rispetto della normativa vigente.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge si interviene sul Testo unico del sistema turistico regionale (l.r. 86/2016) ai fini di modificare l'articolo 87 dello stesso che disciplina la definizione e l'attività delle agenzie di viaggio e turismo.

In particolare, con l'unico articolo di cui è composta la proposta di legge, si prevede l'aggiunta del comma 4 bis nell'articolo 87 della citata l.r. 86/2016 al fine di specificare - in analogia a simili discipline già introdotte in diversi ordinamenti regionali, tra cui quello della Regione Liguria e della Regione Lazio - che nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo è compresa, fermo restando il rispetto della normativa attualmente vigente, anche l'organizzazione di gite, escursioni, visite individuali o collettive e il trasferimento dei clienti da e per porti, aeroporti e stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto, da potersi effettuare con ogni mezzo di trasporto, inclusi mezzi di trasporto propri delle agenzie o noleggiati presso terzi.

TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE

Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 Testo unico del sistema turistico regionale.	Proposta di legge regionale Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).
<p>Art. 87 - Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo</p> <p>1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:</p> <p>a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;</p> <p>b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;</p> <p>c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;</p> <p>d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.</p> <p>2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell' articolo 33, comma 1, lettera c) dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011.</p> <p>3. Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggio:</p> <p>a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di</p>	<p>Art. 87 - Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo</p> <p>1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:</p> <p>a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;</p> <p>b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;</p> <p>c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;</p> <p>d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.</p> <p>2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell' articolo 33, comma 1, lettera c) dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011.</p> <p>3. Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggio:</p> <p>a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di</p>

<p>mezzi collettivi di trasporto;</p> <p>b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;</p> <p>c) la gestione dei servizi informazione ed accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale;</p> <p>d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.</p> <p>4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lettera a), possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 98 purché si tratti di viaggi collettivi «tutto compreso», organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 96.</p>	<p>mezzi collettivi di trasporto;</p> <p>b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;</p> <p>c) la gestione dei servizi informazione ed accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale;</p> <p>d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.</p> <p>4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lettera a), possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 98 purché si tratti di viaggi collettivi «tutto compreso», organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 96.</p> <p>4 bis. Ai fini dell'organizzazione di gite, escursioni, visite individuali o collettive nonché per il trasferimento dei propri clienti da e per porti, aeroporti e stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto, le agenzie di viaggio possono avvalersi di ogni mezzo di trasporto, inclusi mezzi di trasporto propri o noleggiati presso terzi, nel rispetto della normativa vigente.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------